



Comune di Venasca

PROVINCIA DI CUNEO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE

N.18

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PEF E TARIFFE 2026 - PROVVEDIMENTI.

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, addì **CINQUE**, del mese di **GIUGNO**, alle ore **18:00**, nella Sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta **STRAORDINARIA PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
DOVETTA Silvano	Sindaco	X	
MADALA Maurizio	Vice Sindaco	X	
GIANARIA Giampiero	Consigliere	X	
FAVOLE Corrado	Consigliere	X	
FERRUA Paola	Consigliere	X	
GARNERO Romana	Consigliere	X	
MONGE COLLINO Pasqualina	Consigliere	X	
MARTORANA Carlo	Consigliere	X	
CORNAGLIA Enrico	Consigliere	X	
PEANO Susi	Consigliere	X	
TROVO' Marta	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Monica PARA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **DOVETTA Silvano** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, ciascun Gestore del servizio rifiuti predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al MTR-3, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente (ETC);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

RICHIAMATI gli atti adottati da ARERA, ed in particolare:

- la deliberazione 355/2025/R/Rif, rubricata “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com”;
- la deliberazione 374/2025/R/Rif, intitolata “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif”, che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l'aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;
- la deliberazione 396/2025/R/Rif, denominata “Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)”, recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti: il testo e relativo allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;
- la deliberazione 397/2025/R/RIF, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- la determina 1/2025-DTAC, che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026- 2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026- 2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- la delibera n. 480/2025/R/Rif, in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

PRESO ATTO CHE, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge n. 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTI INOLTRE:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 13, comma 5-bis del D.L. 27/01/2022, n. 4, secondo cui “In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari. Nello specifico, la norma modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

DATO ATTO che la redazione del Piano Finanziario per il quadriennio 2026/2029 è stata predisposta:

- in funzione dei costi di esercizio del Comune di Venasca e di quelli forniti dal Gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade;
- seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei

Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3);

- nel rispetto dell'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI redatti dal Ministero delle Finanze in data 28 gennaio 2026;

TENUTO CONTO che per il Comune di Venasca il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente di Saluzzo rappresenta l'Ente Territorialmente Competente (ETC) a cui spetta l'approvazione e la validazione del Pef;

RICHIAMATA la nota prot n. 1542 del 08/05/2026 acclarata al protocollo di questo Ente in pari data al n. 2145, con la quale il Consorzio S.E.A. ha trasmesso il PEF 2026 – 2029;

RICHIAMATA la nota acclarata al protocollo di questo Ente al n. 2557, con la quale il Consorzio S.E.A. ha comunicato la validazione del PEF 2026-2029 (Delibera del Consorzio S.E.A. n.8 del 29/05/2026);

TUTTO CIÒ PREMESSO,

ESAMINATO il PEF 2026-2029, allegato A) alla presente deliberazione, di cui è parte integrante;

EFFETTUATA con esito positivo la procedura di validazione del predetto Piano Economico Finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, termine slittato al 31 luglio in ossequio al disposto dell'art. 1 co. 677 della L. 199/2025;

CONSIDERATO che la raccolta degli sfalci erbosi e rifiuti vegetali avviene tramite il servizio a domicilio con utilizzo di cassonetti di colore verde, al fine di ridurre i relativi costi si propone al Consiglio di deliberare l'addebito, alle utenze che utilizzano il servizio, di una tariffa annuale pari ad € 50,00 per ogni cassonetto.

RICHIAMATO quindi il predetto PEF 2026-2029, il quale espone per l'anno 2026 un costo complessivo di € 198.363 al netto del rispetto del limite di crescita applicato in misura del 6,80%;

DATO ATTO che la ripartizione del suddetto costo tra quota fissa e quota variabile per l'anno 2026 è la seguente:

- Totale componenti di costo variabile: € 131.198,00
- Totale componenti di costo fisso: € 67.165,00

CONSIDERATO CHE:

- le tariffe della TARI sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e che il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e dalla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal D.P.R. 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
- l'Ente deve ripartire tra le due categorie, secondo criteri razionali, l'insieme dei costi da coprire ed i potenziali rifiuti prodotti;
- la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata quantificando il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolandone l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche;
- alle utenze domestiche è stato addebitato il 90% dei costi FISSI e alle non domestiche il restante 10%;
- relativamente ai costi VARIABILI alle utenze domestiche è stato addebitato l'80% dei costi variabili e alle non domestiche il restante 20%;
- le tariffe sono state elaborate modificando i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n.158/1999, in misura tale da garantire un'equa distribuzione dei costi;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato B) della presente deliberazione;

RICHIAMATE le seguenti delibere ARERA:

- n. 386/2023/R/Rif del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0,10/utenza per la componente UR_{1,a} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50/utenza per la componente UR_{2,a} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- n. 133/2025: "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24" che ha stabilito che a decorrere dall' 1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR_{3a}, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva." Per l'anno 2026 è quantificata in € 6,00;

CONSIDERATO CHE:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell'atto è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 [art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019]. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21.09.2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'importo di € 9.840,52 relativo all'addizionale del 5% verrà versato direttamente dal contribuente alla Provincia di Cuneo al momento del pagamento della TARI tramite il sistema PagoPa multibeneficiario;

ACQUISITI

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 10 ottobre 2012, n. 174 e s.m.i.;

- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, pervenuto in data odierna ed acclarato al protocollo di questo Ente al n. 2588 (verbale n. 10 del 04/06/2026);

Prima di procedere alla votazione il Sindaco espone sull'aumento del PEF, ricevuto dal Consorzio SEA, determinato da maggiori costi del servizio derivanti dall'obbligo di copertura del 100% dei costi a carico del Comune.

Il Consigliere di minoranza Cornaglia Enrico segnala un aumento del 6% circa rispetto alle tariffe dello scorso anno e che rispetto al precedente PEF vi è un calo della quota variabile e aumento della parte fissa.

Il Consigliere Madala Maurizio replica che il PEF è validato da CSEA e che si è valutato di non gravare su alcune categorie.

Il Consigliere Gianaria Giampiero chiarisce che l'aumento della parte fissa è determinato dal PEF. Si è poi deciso di fare pagare il servizio per la raccolta del verde in precedenza ripartita su tutti gli utenti.

Il Consigliere di minoranza Cornaglia Enrico segnala un aumento del 480% del CARC.

Prende la parola l'addetto al servizio tributi che riporta che trattasi di aumenti derivanti dai costi del Consorzio SEA gestore del servizio e non del Comune.

replica Cornaglia relativamente all'aumento dei costi fissi e l'istruttore Reinaudo, addetto al servizio tributi, espone sui costi del verde prima internalizzati.

Cornaglia auspicava che con l'affidamento ad A2A ci potesse essere un miglioramento del costo, risponde il Consigliere Gianaria Giampiero illustra il nuovo appalto a valere sui prossimi 8 anni. Potrebbe calare la parte variabile, se più virtuosi.

Cornaglia replica ritenendo assurdo che se migliora la differenziata si va a pagare di più.

Gianaria riporta alcuni dati sulla raccolta per il Piemonte.

Cornaglia afferma di voler spronare il consigliere Madala Maurizio a migliorare la situazione.

Madala riporta l'attenzione sul fatto che è necessario sensibilizzare di più i cittadini. La nuova ditta farà formazione mirata. Aggiunge sulla simulazione fatta con l'addetto al servizio Reinaudo ribadendo che la scelta è stata rivolta a favorire le famiglie numerose e a non penalizzare le attività.

Il consigliere di minoranza Peano chiede se alle riunioni CSEA vi è soddisfazione per il porta a porta.

Madala le risponde citando il vantaggio economico di avere l'impianto di pretrattamento a Villafalletto.

Infine, il consigliere di minoranza Trovò chiede di valorizzare chi fa meglio. Cita possibili agevolazioni a favore di chi si impegna (es. compostaggio domestico).

Con votazione espressa in forma palese e con n. 8 voti favorevoli, n. zero contrari e n. 3 astenuti, su n. 11 Consiglieri presenti e n. 8 votanti;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Economico Finanziario (PEF) anni 2026-2029, allegato A) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di approvare la tariffa pari a € 50,00 per ogni cassonetto per l'utilizzo a domicilio della raccolta degli sfalci erbosi e rifiuti vegetali;
- 4) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui all'allegato B) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- 6) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5% oltre alle componenti perequative previste da ARERA con deliberazioni n. 386/2023/R/RIF e n. 133/2025/R/RIF;
- 7) Di provvedere al riconoscimento del bonus sociale rifiuti, agli utenti domestici aventi diritto, così come disposto dalla deliberazione ARERA n. 355/2025/R/Rif;
- 8) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno in corso:
 - prima rata: 31 luglio 2026
 - seconda rata: 15 dicembre 2026 con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
- 9) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

DOPODICHE' con successiva votazione espressa in forma palese e con n. 8 voti favorevoli, n. zero contrari e n. 3 astenuti, su n. 11 Consiglieri presenti e n. 8 votanti, i medesimi componenti il Consiglio Comunale deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 al fine di procedere con l'emissione del ruolo e con la bollettazione a carico dei contribuenti.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to: DOVETTA Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Monica PARA

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Venasca, li 09/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Monica PARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 09/07/2026

OPPOSIZIONI: _____

Venasca, li **09/07/2026**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Monica PARA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Venasca, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Monica PARA
